

481. Codice penale dell'anno 1889.

Il codice penale è stato approvato con regio decreto 30 giugno 1889 n. 6133 (pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Roma, 1889 n. 6133), è entrato in vigore il 1 gennaio 1890, ed è stato abrogato con regio decreto 1930 n. 1398 (pubblicato in GU 26 ottobre 1930 n. 251), con effetto dall'1 luglio 1931.

Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Vista la legge 22 novembre 1888, numero 5801, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravvisasse necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarne fra loro e con quelle degli altri codici e leggi;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il testo definitivo del Codice Penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1 gennaio 1890.

2. Un esemplare del suddetto testo definitivo del Codice Penale, stampato nella Regia tipografia, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro di grazia e giustizia e dei culti, servirà di originale e sarà depositato e custodito negli archivi generali del Regno.

2. La pubblicazione del predetto Codice si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per essere depositato nella sala del consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

CODICE PENALE

296. Chiunque contraffà o altera i nomi, marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi industria, o fa uso di tali nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, ancorché da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila.

297. Chiunque introduce nello Stato per farne commercio, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti di qualsiasi industria, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila.